

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA

Corso di formazione valido per il mantenimento delle competenze di auditor qualificato

L'istituto della “Diffida” in sicurezza alimentare

17 giugno 2022

Videoconferenza

**Le esperienze Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi
dei prodotti agroalimentari**

Antonio Iaderosa, ICQRF

Diffidare [dif-fi-dà-re] - Il sostantivo diffida, attestato nella lingua italiana come termine specialistico dal 1812

Verbo intransitivo

Non fidarsi, non avere fiducia

Verbo transitivo

Ingiungere a qualcuno di fare o non fare qualcosa

Avviso con cui la pubblica amministrazione ordina a qualcuno di fare o di non fare qualcosa

Anche i cittadini che aspettano una decisione della PA possono, dopo un certo periodo di tempo, invitare l'amministrazione a fare ciò che deve (diffida ad adempiere o messa in mora)

Applicazione della diffida: un nuovo approccio

A close-up photograph of two men in business suits shaking hands. The man on the left is wearing a light blue suit jacket with four buttons on the cuff. The man on the right is wearing a dark blue suit jacket. The background is blurred, showing other people in a professional environment.

Anche per le violazioni accertate mediante analisi di laboratorio è applicabile l'istituto della diffida, se presenti tutti i presupposti

La legge 21 maggio 2021, n. 71 di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2021, n. 42 che all'art. 1 ter contiene la nuova formulazione dell'art. 1 del D.L. n. 91/2014 in tema di diffida.

D.L. 24-6-2014 n. 91 Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea. Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 2014, n. 144.

Titolo I

Misure per la crescita economica

Capo I

Disposizioni urgenti per il **rilancio del settore agricolo**

ART. 1 (Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare)

Art.1 comma 1.

Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti delle
imprese agricole e alimentari e mangimistiche e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, **i controlli ispettivi** nei confronti delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche **sono effettuati** dagli **organi di vigilanza in modo coordinato**, tenuto conto del piano nazionale integrato di cui all'art. 41 del Reg. (CE) n. 882/2004 ..., e delle Linee guida adottate ai sensi dell'art. 14, comma 5, del DL 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, evitando sovrapposizioni e duplicazioni, garantendo l'accesso all'informazione sui controlli.

I controlli sono predisposti anche utilizzando i dati contenuti nel registro di cui al comma 2.



finalità

- Semplificare e coordinare il sistema dei controlli ispettivi
- Assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese del settore agroalimentare

modalità

- Attività ispettiva svolta dagli organi di vigilanza in forma coordinata
- Rispetto del piano nazionale integrato (PNI) previsto dall'art. 41 del Reg. (CE) n. 882/2004 e delle Linee guida adottate (art. 14, comma 5 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5)

Art.1 comma 2.

Al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nei procedimenti di controllo e di recare il minore intralcio all'esercizio dell'attività d'impresa **è istituito**, con decreto di natura non regolamentare del MIPAAF, di concerto con il Min.Interno, presso il MIPAAF **il registro unico dei controlli ispettivi** di cui al comma 1 sulle imprese agricole e alimentari e mangimistiche. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, del coordinamento dell'attività di controllo e dell'inclusione dei dati nel registro di cui al primo periodo, i dati concernenti i controlli effettuati da parte di **organi di polizia e dai competenti organi di vigilanza e di controllo, nonché da organismi privati autorizzati allo svolgimento di compiti di controllo** dalle vigenti disposizioni, a carico delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche sono resi disponibili tempestivamente in via telematica e rendicontati annualmente, ...

Il Registro Unico dei Controlli Ispettivi (RUCI)

Il RUCI è uno strumento introdotto per limitare il sovrapporsi dei controlli sulle imprese agroalimentari, attuato con decreto dei MIPAAF e Min.Interno del **22 luglio 2015**. In esso contenuti i dati identificativi e salienti dei controlli ispettivi effettuati sulle imprese agricole e agroalimentari da ogni autorità deputata ai controlli.

Nel RUCI confluiscono anche i dati dell'attività svolta dagli Organismi di controllo e certificazione sulle produzioni di qualità regolamentata.

Nel **2021** sono stati registrati nel RUCI gli esiti di **oltre 145 mila controlli**.

Organo di controllo	Totale complessivo
CFS Ispettorato Generale - Ufficio SIA	41
Comando Carabinieri Politiche Agricole - Roma	316
ICQRF	22.345
Organismi di controllo	122.462
Totale generale	145.164

Art.1 comma 3.

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 della L.689/81. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art. 16 della citata legge. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare ...

Art.1 comma 1.

Al fine di assicurare l'esercizio unitario dell'attività ispettiva nei confronti **delle imprese agricole e alimentari e mangimistiche** e l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, nonché di garantire il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale, i controlli ispettivi nei confronti delle **imprese agricole e alimentari e mangimistiche**

L'applicazione della diffida non è una facoltà rimessa alla discrezionalità degli Ispettori, bensì un obbligo di legge ove, chiaramente, ne sussistano i presupposti.


L'inadempimento di tale obbligo produce effetti negativi sugli operatori (danno all'immagine, danno economico per indisponibilità del prodotto, in caso di sequestro, ricorrere ad un legale).

Ratio della disposizione è quella di uno strumento che favorisca possibile la riduzione dei procedimenti amministrativi sanzionatori e la composizione in forma preventiva del contenzioso, riducendo gli oneri burocratici a carico non solo degli operatori, ma anche della stessa Amministrazione, che in tal modo eviterebbe l'apertura di procedimenti sanzionatori affetti dal vizio di violazione di legge per l'omessa applicazione dell'istituto in parola ed il rischio di conseguenti richieste di risarcimento danni.

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, **per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria ...**

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, **l'organo di controllo incaricato ...**

IL SISTEMA NAZIONALE DEI CONTROLLI AGROALIMENTARI



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Con nota dell'8 giugno 2022 dispone sulla competenza in materia di «*accertamento delle violazioni in materia di alimenti, mangimi, salute e benessere animale, prodotti fitosanitari e pesticidi, di cui al d.lgs. 2 febbraio 2021 n.27*». Afferma che l'art.2 del decreto ha individuato il Ministero della Salute, le Regioni, le Prov.autonome e le ASL quali Autorità Competenti nelle citate materie, anche per l'attività di accertamento e constatazione delle sanzioni amministrative, senza ricomprendere le Forze di Polizia ad eccezione dei NAS nei limiti in cui esso si avvale il Min.Salute. Nell'ipotesi di riscontro da parte di personale delle Forze di Polizia un organo di Polizia Stradale di violazioni di una delle norme in argomento o di sospetto di sussistenza di situazioni di non conformità, occorre dare tempestiva segnalazione alle Autorità competenti



Sistema Socio Sanitario
 Regione
Lombardia
ATS Pavia



ICQRF come Autorità Competente

Vino

Olio

Cereali e
derivati

Sementi

Uova

Birra

Mangimi

Fertilizzanti

Prodotti
Fitosanitari

DOP IGP STG

Prodotti
biologici

Aiuti UE

Riso

Origine grano
nelle paste

Origine
pomodoro

Origine latte
e derivati

Etichettatura (D.lgs. N.231 del
15 dicembre 2017)

Pratiche Sleali Commerciali
(D.lgs. 8 novembre 2021, n. 198)

Salvo che il fatto costituisca reato:
clausola di riserva che incide sull'ambito di operatività

Le due norme, penale e amministrativa, si trovano in rapporto di sussidiarietà e non di specialità. Ciò implica che potrà ritenersi integrato l'illecito amministrativo solo laddove il fatto materiale non presenti gli elementi costitutivi del reato.

Si tratta, in altri termini, di una **valvola normativa che, di fatto, consente di applicare sanzioni di natura penale**, come, ad esempio, quelle previste dall'art. 515 c.p. relativo alla frode commerciale che punisce la vendita "aliud pro alio", cioè la consegna di una cosa per un'altra in termini di qualità, natura, provenienza, origine ecc..

Salvo che il fatto costituisca reato

Viceversa, **in assenza di tale clausola espressa**, si ricorre al **principio di specialità** per risolvere il c.d. **concorso apparente di norme** laddove due o più norme sembrano a prima vista applicabili alla medesima fattispecie, mentre in realtà solo una lo è effettivamente. Il principio di specialità è sancito dall'art. 9, L. 24 novembre 1981, n. 689, in forza del quale *“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”*.

Quindi, se uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa si applica solo quella considerata speciale.

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, **nel caso in cui accerti per la prima volta ...**

È necessario evidenziare l'irretroattività delle nuove norme in materia di diffida, che pertanto dovranno applicarsi alle diffide adottate dall'entrata in vigore della norma in questione.

Sulla G.U. del 22 maggio 2021 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 71 di conversione, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2021, n. 42 che all'art.1 ter contiene la nuova formulazione dell'art. 1 del D.L. n. 91/2014 in tema di diffida.

La disposizione si applica agli illeciti amministrativi commessi a decorrere dal giorno 23 maggio 2021 (data di entrata in vigore della nuova legge).

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, **nel caso in cui accerti per la prima volta ...**

Ai fini dell'individuazione della “prima volta” occorre fare riferimento alla **violazione della medesima disposizione**. Pertanto, le violazioni di disposizioni diverse dovranno essere oggetto di autonoma diffida se ognuna di esse risulta accertata per la prima volta. Qualora si dovessero accertare successive violazioni alla fattispecie già oggetto di diffida, le stesse dovranno essere contestate non essendo più diffidabili.

Tenuto conto degli ordinari termini di prescrizione in tema di sanzioni amministrative, si ritiene che la preclusione all'applicazione di una nuova diffida per la medesima violazione è comunque limitata all'accertamento **infraquinquennale** delle stesse. Si valuta l'epoca della commissione delle violazioni e non i momenti dell'accertamento

Legge 24 novembre 1981, n. 689 Art. 8-bis Reiterazione delle violazioni (*art. introdotto dall'art. 94 del d.lgs.507/99*)

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, **accertata con provvedimento esecutivo**, lo stesso soggetto commette **un'altra violazione della stessa indole**. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano **della stessa indole le violazioni della medesima disposizione** e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni. La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria (**quando i diversi illeciti sono stati realizzati all'interno di un preciso disegno finalizzato ad un unico obiettivo**)

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. **Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.**

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La **sospensione** è disposta dall'autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è **annullato**.

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta **l'esistenza di violazioni sanabili**, ... Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili.

Un principio fondamentale al quale occorre fare riferimento verificare preliminarmente l'applicazione della diffida è quello della “**sanabilità**” della condotta accertata, ovvero sia la possibilità per l'operatore economico di regolarizzare l'illecito commesso ed eliminarne le conseguenze dannose e/o pericolose.

Detta valutazione è pertanto imprescindibile e deve essere attentamente effettuata dall'Organo accertatore anche al fine di non vanificare il procedimento amministrativo sanzionatorio in caso di disapplicazione della diffida o, al contrario, di evitare possibili danni erariali nel caso in cui sia stata impropriamente applicata. È sempre necessaria un'attenta valutazione dei **singoli casi concreti** con riguardo alle circostanze che caratterizzano il fatto illecito accertato e soprattutto all'effettiva possibilità di regolarizzare l'infrazione commessa.

La diffida delle violazioni in materia di tracciabilità

RINTRACCIABILITA': la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, di un mangime, di un animale destinato alla produzione alimentare o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento o di un mangime **attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.** (art. 3, par. 15, Reg. CE 178/2002)

«Gli OSA del settore alimentare e dei mangimi devono essere in grado di **individuare chi abbia fornito** loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime» (art. 18, par. 2, Reg. CE 178/2002)

Si ritiene che tale possibilità trovi una limitazione oggettiva nei casi in cui l'operatore economico non sia in grado di assicurare il rispetto del requisito, come, ad esempio, in assenza di un qualsivoglia sistema di tracciabilità o in totale assenza di documentazione idonea a giustificare la detenzione di un prodotto agroalimentare

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, **diffida l'interessato ...**

Circa lo strumento mediante il quale formalizzare la diffida, nel "Verbale di diffida ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. 24 giugno 2014 n. 91" che deve contenere:

- ✓ la descrizione della violazione accertata;
- ✓ l'eventuale sequestro del prodotto irregolare;
- ✓ le modalità mediante cui l'interessato può procedere alla regolarizzazione;
- ✓ il termine entro il quale la stessa dovrà avvenire (30 gg dalla data di ricezione dell'atto e se il 30° giorno cade in un giorno festivo, lo stesso è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo);
- ✓ l'avvertenza che in caso di mancato rispetto delle istruzioni impartite, sarà inflitta la sanzione amministrativa pecuniaria prevista, con l'esclusione del pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della Legge n. 689/81;
- ✓ la possibilità di chiedere la disapplicazione della diffida.

L'atto di diffida deve essere reso conoscibile all'interessato e, trattandosi di un **atto recettizio**, ne deriva che il termine per provvedere alla regolarizzazione inizia a decorrere solo da momento del ricevimento dello stesso da parte del medesimo soggetto.

L'uso della PEC per la comunicazione all'interessato è quindi fondamentale.



<https://www.registroimprese.it/ini-pec>

INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di PEC (Posta Elettronica Certificata) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico e realizzato da InfoCamere in attuazione del DL 18 ottobre 2012, n.179 .

INI-PEC raccoglie tutti gli indirizzi di PEC delle Imprese e dei Professionisti presenti sul territorio italiano: chiunque può accedere alla sezione di ricerca del portale (inipec.gov.it)

RESPONSABILITA'

Le responsabilità dell'OSA
nell'informazione al consumatore



**IL RESPONSABILE DEVE ASSICURARE LA PRESENZA E
L'ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI RIPORTATE SUGLI
ALIMENTI E NON PUÒ MODIFICARLE IN MANIERA TALE DA
INDURRE IN ERRORE IL CONSUMATORE O DA IMPEDIRGLI DI
EFFETTUARE SCELTE CONSAPEVOLI IN MATERIA.**



CONCORSO DI PERSONE: Art. 5 Legge n. 689/81 (depenalizzazione)
attraverso distinte sanzioni.

La norma ricalca l'art.110 del c.p. ed introduce anche nel campo amministrativo l'istituto penalistico nell'illecito.

“Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge”.

Solidarietà (art.6 L.689/81)

- se la violazione è commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica o, comunque, di un imprenditore, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente o l'imprenditore è obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta (funzione = garanzia del credito)
- Le sanzioni amministrative devono essere notificate anche alla ditta quale responsabile in solido.
- Nell'ipotesi che paghi la ditta questa ha diritto di regresso nei confronti dell'autore o autori della violazione.

L'adempimento di 1 libera tutti!

Cass. civ. Sez. Unite, 22-09-2017, n. 22085 *All'interno del sistema dell'illecito amministrativo la solidarietà prevista dall' art. 6 della L.689/81, non si limita ad assolvere una funzione di sola garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione. Pertanto, **l'obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell'obbligato in via principale**, per cui, non dipendendone, essa non viene meno nell'ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell'art. 14, u.c., della legge n. 689 citata, si estingue per mancata tempestiva notificazione; con l'ulteriore conseguenza che l'obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l'azione di regresso per l'intero, ai sensi del citato art. 6, u.c., verso l'autore della violazione, il quale non può eccepire, all'interno di tale ultimo rapporto che è invece di sola rilevanza privatistica, l'estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione.*

Articolo 8 commi 1-4 Responsabilità

1. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è **l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o**, se tale operatore non è stabilito nell'Unione, **l'importatore** nel mercato dell'Unione.
2. **L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sugli alimenti (...)**

Le ulteriori responsabilità degli OSA diversi dal soggetto responsabile identificato al par.1

Par.3: *Gli OSA alimentare **che non influiscono sulle informazioni** relative agli alimenti non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso **in qualità di professionisti**, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.*

Le clausole contrattuali che prevedano la manleva del distributore rispetto a illeciti commessi dal fornitore su prodotti a proprio marchio **sono nulle** (contrarie alle norme vincolanti del Reg. (UE) n.1169/11, art. 8), non potendo alterare i criteri di attribuzione delle responsabilità amministrative e/o penali in capo ai diversi operatori

D.lgs.231/17, art. 4

Violazione degli obblighi informativi da parte degli OSA

Salvo che il fatto costituisca reato, l'OSA diverso dal soggetto responsabile di cui all'art. 8, par. 3, del reg.1169/11, il quale, in violazione delle disposizioni di cui al medesimo par. 3, fornisce alimenti di cui conosce o presume, **in base alle informazioni in suo possesso in qualità di professionista**, la non conformità alla normativa in materia di informazioni sugli alimenti applicabile ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 € a 4.000 €.

Le ulteriori responsabilità degli OSA diversi dal soggetto responsabile identificato al par.1

*Par.4: Gli OSA, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un alimento se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli. Gli OSA sono **responsabili delle eventuali modifiche** da essi apportate alle informazioni sugli alimenti che accompagnano il prodotto stesso.*

Identificazione dell'operatore responsabile nei controlli sul web

Nel corso della verifica e-commerce possono essere individuate tre diverse figure di operatori, che a seconda del sito web consultato (piattaforma e-commerce, negozio specializzato on-line; sito del produttore/confezionatore), le predette figure possono coincidere

- ✓ il titolare del sito web
- ✓ l'inserzionista
- ✓ il responsabile dell'etichettatura del prodotto

Pertanto, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile delle violazioni riscontrate, è necessario verificare se queste ultime siano riferibili **al messaggio riportato** nell'inserzione e/o **all'etichettatura del prodotto** posto in vendita.

Nella maggior parte dei casi, il sito web e le pagine social dell'azienda contengono le informazioni utili ai fini dell'identificazione dell'operatore responsabile del sito/inserzione (es. sezioni "chi siamo" "contatti" "terms & conditions" "privacy"). A tal fine la partita IVA costituisce un elemento univoco di identificazione del titolare del sito web.

Si segnala inoltre il Sistema elettronico di scambio di dati sull'IVA della Commissione Europea (VIES), mediante il quale è possibile rintracciare le aziende europee mediante la Partita IVA: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=it

Un ulteriore strumento per identificare chi gestisce il sito può essere la consultazione di servizi di "whois" come www.registro.it o <http://whois.domaintools.com> per risalire al soggetto che ha registrato un dominio. Accertamenti incrociati anche su banche dati telematiche (Telemaco, dossier ditta anagrafica SIAN, registri telematici olio/vino, ecc.).

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato **ad adempiere alle prescrizioni violate ...**

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate **entro il termine di trenta giorni ...** . I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione.

la diffida deve essere intesa quale atto sospensivo dei termini procedurali della legge n. 689/81: i tempi concessi per l'adempimento alla diffida devono essere detratti dal calcolo del "*dies a quo*" per la notifica della contestazione.

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni **dalla data di notificazione dell'atto di diffida ...**

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. **In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida** di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 della L.689/81. **In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'art.16 della citata legge**

(ADEMPIMENTO ALLE PRESCRIZIONI) Il procedimento resta nella potestà dell'Organo accertatore e si conclude con una comunicazione scritta all'OSA adempiente

(RICHIESTA DISAPPLICAZIONE DELLA DIFFIDA) si procede alla contestazione amministrativa con possibilità di adempimento volontario o pagamento in forma ridotta con effetto liberatorio

(NON OTTEMPERA ALLE PRESCRIZIONI) si procede alla contestazione amministrativa senza pagamento in forma ridotta e senza adempimento volontario. Il procedimento entra nella sfera di competenza dell'Autorità Competente per il luogo della commissione della violazione

Adempimento

Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'art. 16, c. 1, della L.689/81, è ridotta del 30% se il pagamento è effettuato entro 5 gg dalla notificazione della contestazione

Applicabile

- Solo sanzioni amministrative pecuniarie
- Casi di disapplicazione della diffida
- Casi non «sanabili» e non diffidabili

Non applicabile

- Se vi sono sanzioni amministrative non pecuniarie
- Se non ottempera alle prescrizioni


La mancata indicazione nel verbale di diffida/contestazione di tale facoltà accordata al soggetto contestato ha come conseguenza un irrimediabile pregiudizio per la corretta instaurazione del procedimento sanzionatorio, cui non potrebbe che seguire un provvedimento di archiviazione.

Diffida e sequestro amministrativo

... sequestro amministrativo del prodotto irregolare, al fine di consentire all'interessato di elidere le conseguenze dannose tramite una regolarizzazione del prodotto, ovvero, in caso di mancato adempimento della diffida, per agevolare la successiva adozione del provvedimento dell'Autorità amministrativa

- ⚠ Istanza di dissequestro: Autorità competente DEVE disporre dell'eventuale dissequestro
- ⚠ discordanza dei tempi : dissequestro (decisione della AC entro 10 gg dalla notifica dell'istanza della parte) rispetto alla diffida (l'organo accertatore individua tempi di 30 gg)
- ⚠ sequestro = procedura complessa (contraria allo spirito del legislatore) sia per il soggetto diffidato che ha commesso la violazione, sia per le diversi attori che dovranno intervenire successivamente
- ⚠ conseguenze penali per la vendita di prodotto individuato come illecito
- ⚠ blocco ufficiale

Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'art. 14 della L.689/81. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati **già immessi in commercio, anche solo in parte.**



Impugnazione della diffida da parte del soggetto diffidato

Si ritiene che la diffida **non sia autonomamente impugnabile**, trattandosi di un atto che attiene ad una fase pre-sanzionatoria, anzi volto proprio a deflazionare il procedimento sanzionatorio.

Pertanto, eventuali, **presunti vizi** propri della diffida potranno essere fatti rilevare in sede di scritti difensivi o di audizione personale nel corso dell'ordinario procedimento sanzionatorio avverso l'atto di contestazione ovvero, giurisdizionalmente, unitamente al provvedimento sanzionatorio.

Mancata applicazione della diffida

L'esperimento del tentativo di sanare, a seguito di diffida, l'illecito accertato costituisce, ove ne ricorrano i presupposti, **diritto incondizionato per il presunto trasgressore**, il riscontro di una corretta instaurazione del procedimento sanzionatorio mediante la notifica della contestazione non può prescindere dalla verifica del suo esito. Di conseguenza, ove il tentativo di attuare detta forma di sanatoria dell'illecito non fosse stato esperito, l'Autorità Competente non potrebbe che archiviare il procedimento sanzionatorio impropriamente avviato, **con spreco di risorse umane e strumentali e conseguente rischio di danno erariale**

Applicazione procedura sanzionatoria

- Il procedimento amministrativo per l'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto è disciplinato dal Capo I, sezioni I e II della **legge n. 689/81**;
- **pagamento in misura ridotta** (doppio del minimo o un terzo del massimo) entro 60 giorni dalla contestazione, ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 689/1981;
- l'ulteriore **riduzione del 30%**, se il pagamento è effettuato entro 5 giorni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014;
- l'adozione della sola **diffida** a provvedere entro 30 giorni alla regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni, nel caso in cui vengano contestate per la prima volta delle violazioni sanabili, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del decreto legge n. 91/2014.
- **Microimpresa** (*Raccomandazione 2003/361/CE del 6/5/2003*)
 - le sanzioni previste dal decreto sono ridotte **fino ad un terzo (leggi ad 1/3)** qualora la violazione sia commessa da piccola realtà imprenditoriale con un numero di dipendenti è inferiore alle 10 unità **e** con un fatturato annuo (o totale all'attivo dello Stato Patrimoniale - totale di bilancio annuo) non superiore a € 2.000.000

“Vendita a distanza”.

Il Reg. (UE) 25 ottobre 2011, n. 1169/2011, all'articolo 14, prevede disposizioni specifiche per la fornitura delle informazioni al consumatore sugli alimenti nel caso di “Vendita a distanza”. In particolare il precitato articolo prevede che, per gli alimenti messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:

- le informazioni obbligatorie, ad eccezione, del **termine minimo di conservazione o della data di scadenza**, sono disponibili prima della conclusione dell'acquisto e appaiono sul supporto della vendita a distanza o sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare, senza costi aggiuntivi per il consumatore.
- **tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili al momento della consegna.**

Il decreto legislativo 1 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina del commercio, all'articolo 18 prevede la "vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione", così comprendendo tutte le ipotesi di vendita al dettaglio attraverso un sito internet o, in generale, le vendite a distanza.

“Vendita a distanza”.

Illeciti da parte di operatori esteri

Le norme europee sono valide, di norma, esclusivamente all’interno dell’Unione Europea. In base al “**principio di territorialità**” le norme nazionali si applicano agli illeciti commessi sul territorio nazionale e non a quelli commessi sul territorio di altri Stati membri/Paesi terzi

Per l’individuazione dell’Autorità competente, **il luogo di commissione dell’illecito** andrà individuato “... in quello di stabilimento dell’inserzionista, trattandosi del luogo in cui è stato deciso ed avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell’annuncio commerciale” (*Corte di cassazione civile Sez. U, Sentenza n. 20700 del 10/09/2013*).

Nella maggior parte dei casi le fattispecie segnalate sul web sono diffidabili, in quanto la “non conformità” accertata non riguarda il **prodotto**, ma il **messaggio** o le immagini proposte dell’oggetto che spesso sono parziali, esemplificative, sfocate, non aggiornate.

Il successo delle diffide

Anno	Diffide (n.)
2012	207
2013	261
2014	890
2015	2.786
2016	3.527
2017	3.131
2018	2.629
2019	2.034
2020	4.198
2021	4.954

Grazie

a.iaderos@politicheagricole.it